



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°7 IN DATA 07.04.2014

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **sette** del mese di **aprile** con inizio alle ore **18,00** presso la **sala consiliare del comune** si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

	Presente		Presente
Panzerà Carlo	SI	Barbiani Paolo	SI
Vedovelli Davide	SI	Nolli Pierantonio	SI
Turrini Caterina (Catia)	SI	Manfredini Chiara	SI
Maggi Roberto	SI	Ferrari Giuseppe	SI
Crescimbeni Angelo	SI	Lancini Giuseppe	SI
Buffoli Valeriano	SI	Pavoni Paolo	SI
Romani Giorgio	SI	Valdini Giuseppe	SI
Manni Giuseppe	SI	Lancini Egidio	NO
Cocca Marta	SI		

Presenti all'inizio n° 16

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Iantosca

Presiede il Sindaco Sig. Carlo Panzerà

Su attestazione del Messo Comunale

Pubblicata all'albo pretorio il **11 APR. 2014**
per 15 giorni consecutivi.

li: **11 APR. 2014**

Il Segretario comunale
(Dr. Giancarlo Iantosca)



Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

li: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

oppure:

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL SINDACO

Certificato di esecutività

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000.

11 APR. 2014

Vobarno: li _____

Il Segretario comunale
(Dr. Giancarlo Iantosca)



☐ Esecutiva a' sensi dell'art. 134 c. 3 del D.lgs. 267/2000.

Vobarno: li _____

Il Segretario comunale
(Dr. Giancarlo Iantosca)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 7 IN DATA 07.04.2014

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le proprie precedenti deliberazioni n°54/1994, n° 64/1995, n° 3/1996 e n° 8 del 14.03.2005 con le quali è stato approvato e modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" per il Comune di Vobarno;

RITENUTA la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni al richiamato Regolamento, onde consentirne una maggiore chiarezza e puntualità in sede di pratica applicazione;

EVIDENZIATO che:

- i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATA la necessità di integrare l'art. 7 (Esclusioni) del vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" aggiungendo il comma d) **"le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi"**;

ATTESO che la citata integrazione proposta si sostanzia nel nuovo "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche", allegato "A" alla presente deliberazione;

ACQUISITI gli allegati:

- pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità tecnica e contabile dalla responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Elisabetta Iacono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- parere favorevole, espresso dalla responsabile del servizio, dott.ssa Elisabetta Iacono, di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa verificate in sede di formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- parere favorevole del Revisore unico espresso in data 07.04.2014;

CON VOTI favorevoli n. 16 (i sig.ri Panzera, Vedovelli, Turrini, Maggi, Crescimbeni, Buffoli, Romani, Manni, Cocca, Barbiani, Nolli, Manfredini, Lancini Giuseppe, Pavoni, Valdini, Ferrari) contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti;

DELIBERA

1. di integrare l'art.7 (Esclusioni) del vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" aggiungendo il comma **d) "le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi"**;
2. di dare atto che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo, così come da allegato "A", ha effetto dal 1° gennaio 2014 e sostituisce il precedente in vigore;
3. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

Dopodiché,

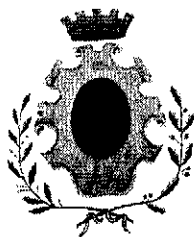
II CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 16 (i sig.ri Panzera, Vedovelli, Turrini, Maggi, Crescimbeni, Buffoli, Romani, Manni, Cocca, Barbiani, Nolli, Manfredini, Lancini Giuseppe, Pavoni, Valdini, Ferrari) contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO "A"



COMUNE DI VOBARNO
(Provincia di Brescia)
Allegato alla deliberazione di C.C.G.M. n.
del 07/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonio Di Giancarlo)

COMUNE DI VOBARNO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE



Regolamento modificato con Delibera di Consiglio Comunale n..... del 07.04.2014

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Occupazione di spazi e di aree pubbliche
- Art. 3 Distinzione tra le occupazioni
- Art. 4 Occupazioni abusive
- Art. 5 Occupazioni d'urgenza
- Art. 6 Oggetto della tassa
- Art. 7 Esclusioni
- Art. 8 Esenzioni
- Art. 9 Soggetti attivi e passivi
- Art. 10 Autorizzazioni e concessioni
- Art. 11 Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e concessioni
- Art. 12 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
- Art. 13 Rinnovi e cessazioni
- Art. 14 Modifica o sospensione della concessione od autorizzazione
- Art. 15 Revoca della concessione o della autorizzazione
- Art. 16 Estinzione della concessione
- Art. 17 Obblighi del concessionario
- Art. 18 Corrispettivo per uso di beni comunali
- Art. 19 Maggiorazione della tassa
- Art. 20 Categoria delle località
- Art. 21 Tariffe
- Art. 22 Graduazione della tassa
- Art. 23 Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa
- Art. 24 Occupazioni con autovetture
- Art. 25 Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
- Art. 26 Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- Art. 27 Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.
- Art. 28 Tassa di scopo
- Art. 29 Occupazioni temporanee con condutture, cavi, impianti, ecc.
- Art. 30 Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni
- Art. 31 Distributori di carburanti. Tariffe
- Art. 32 Distributori di tabacchi, bevande, ecc.. Tariffe.
- Art. 33 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 34 Definizione in via breve
- Art. 35 Accertamenti
- Art. 36 Riscossione coattiva della tassa
- Art. 37 Rimborsi
- Art. 38 Affidamento in concessione del servizio
- Art. 39 Funzionario responsabile
- Art. 40 Sanzioni ed interessi
- Art. 41 Rinvio
- Art. 42 Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali si adotta il presente regolamento al fine di disciplinare i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Con il termine "tassa" si vuole intendere specificamente la tassa per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definita dall'art. 38 e seguenti del decreto legislativo indicato al precedente comma.

Art. 2

Occupazione di spazi e di aree pubbliche

1. È fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta autorizzazione o concessione rilasciata ai sensi di Legge.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.
3. Pertanto, sul territorio del Comune, è consentita la occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, a condizione che sia stata regolarmente concessa od autorizzata dal competente organo nel rispetto della vigente normativa.

Art. 3

Distinzione tra le occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

Art. 4

Occupazioni abusive

1. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata:
 - a) in assenza della prescritta concessione od autorizzazione;

- b) qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate ovvero siano state revocate;
 - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
 - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'amministrazione comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

Art. 5

Occupazioni d'urgenza

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E' in ogni caso da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.
4. La tassa si applica, infine, sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato così come delimitato ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sarà oggetto di tassazione e, quindi, presupposto dell'imposizione, la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

Art. 7 Esclusioni

1. Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono escluse dalla tassa:

- a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
- c) gli accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- d) **le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.**

Art. 8 Esenzioni

1. Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono esenti dalla tassa:

- a) i passi carrai sono quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili o pedonali costituiti generalmente da manufatti di listoni in pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- b) le occupazioni per lavori edili di ripristino di immobili danneggiati a seguito di calamità naturali;
- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie debitamente autorizzate;
- e) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
- f) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

- g) le occupazioni occasionali, di durata massima di 10 giorni effettuate da associazioni e/o enti operanti nel settore sociale e/o culturale e/o sportivo non perseguenti fini di lucro;
- h) le manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

Art. 9 **Soggetti attivi e passivi**

- 1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del proprio territorio la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.
- 2. Il pagamento della tassa non esclude gli obblighi o divieti derivanti dalla applicazione di Leggi e/o regolamenti vigenti, così come non esclude il pagamento dei canoni di concessione se dovuti. Tantomeno, nel caso di occupazioni abusive non sana le irregolarità ingenerate dall'abuso medesimo.

Art. 10 **Autorizzazioni e concessioni**

- 1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dall'art. 3, sono soggette rispettivamente a regime concessorio ed a regime autorizzatorio.
- 2. Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda indirizzata al Sindaco.

Art. 11 **Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni**

- 1. Le domande intese ad ottenere una concessione od una autorizzazione dovranno essere presentate, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal Responsabile del procedimento amministrativo.
- 2. Le domande, redatte in carta legale, così come definite dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti Uffici comunali, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, pena di nullità :
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

- e) il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

3. Devono inoltre contenere:

- a) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- b) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

4. La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, dovranno essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

Art. 12

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera della Legge 241/1990 e del relativo regolamento di attuazione.
2. L'atto di autorizzazione ovvero di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione alla tassa ed all'eventuale canone.
3. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.
4. Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
7. Copia della concessione o della autorizzazione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.

Art. 13

Rinnovi e cessazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per il periodo in esse indicato; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata entro il termine del pagamento.
3. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, nè dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art. 14

Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio della amministrazione - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
 - b) per altri motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di pubblici comizi;
 - c) per cause di forza maggiore od eventi eccezionali.
4. La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, in cui sono indicati i termini del provvedimento; i termini si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
5. In ogni caso alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

Art. 15

Revoca della concessione o della autorizzazione

1. Ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale le autorizzazioni e le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando concorrano giusti motivi, ovvero si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.
2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente promanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui erano stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;

- b) il mancato pagamento del canone di concessione stabilito o di ogni altro onere o spesa dovuta ovvero della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - c) il mancato pagamento della tassa per gli anni successivi al rilascio della concessione;
 - d) l'avere arrecato danni alle proprietà comunali;
 - e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - f) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - g) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti;
 - h) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede l'Ente, a spese del concessionario.
4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
5. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione e della tassa pagati in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 16

Estinzione della concessione

1. La concessione ad occupare gli spazi ed aree pubbliche si estingue, ove non sussistano motivazioni di Legge :
- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 17

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate *ad personam* ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutti le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare ed inoltre ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.
4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
 - a. osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
 - b. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c. evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti;
 - d. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - e. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
5. Per quanto, infine, attiene alla manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.
6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

Art. 18

Corrispettivo per uso di beni comunali

1. L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'abbattimento di piante e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniale indisponibile sono ammessi solo a seguito di specifica autorizzazione e dietro il pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canone ovvero di risarcimento, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con proprio insindacabile provvedimento amministrativo.
2. Parimenti, l'uso dei suddetti beni comporta, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 19

Maggiorazione della tassa

1. Per le occupazioni abusive e per quelle che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Quanto previsto dal precedente comma vale ai soli fini dell'applicazione della tassa; il pagamento del tributo non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poichè non corregge le irregolarità della occupazione.

Art. 20

Categoria delle località

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, le strade, gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate, ai fini della graduazione della tassa, in 2 categorie:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

- VOBARNO CAPOLUOGO
- COLLIO
- POMPEGNINO
- CARPENEDA

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:

- NALMASE - RANGO - CARVANNO - DEGAGNA - ENO - MOGLIA - TEGLIE
2. Alla prima categoria si applica la tariffa di base così come deliberata dalla Giunta Comunale.
 3. Alla seconda categoria si applica la tariffa di base così come deliberata dalla Giunta Comunale ridotta del 10%.

Art. 21

Tariffe

1. Le tariffe della tassa occupazione spazi ed opere pubbliche sono approvate annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale nei termini previsti dalle legge.
2. Le tariffe sono modificate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. La mancata modificazione comporta la automatica applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 22

Graduazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, alle misure tariffarie così come stabilite dalla Giunta Comunale ed in base alla ubicazione della occupazione medesima.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 23

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Le riduzioni applicate per le specifiche tipologie di occupazione sono come di seguito determinate:
 - a) per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo escluse quelle di cui al successivo articolo 27 la tassa è ridotta del 25%;
 - b) per le occupazioni eccedenti la superficie di mille metri quadrati la superficie imponibile è ridotta del 90%;
 - c) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tassa è ridotta del 70%;
 - d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici imponibili sono calcolate in ragione del:
 - 50 per cento sino a 100 mq.;
 - 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.;

- 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 24

Occupazioni con autovetture

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.
3. La tassazione corrisponde alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente e, quindi, le superfici non possono essere cumulate.
4. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto od i posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.
5. Le occupazioni effettuate con autovetture di uso privato saranno disciplinate con apposito Regolamento e per le stesse potrà essere prevista la corresponsione di un canone di concessione in aggiunta alla tassa.

Art. 25

Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

1. E' fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, è comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite da vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni ed integrazioni, oltre che delle leggi urbanistiche, del regolamento edilizio, di polizia e di igiene urbana.
3. E' fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà comunale od a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dal Comune dovranno essere rimborsate dall'occupante.
4. Sugli steccati, impalcatura, bilance, ponteggi e simile per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese nei confronti, indennità o compensi di sorta.

Art. 26

Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. I cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, saltimbanchi, declamatori e tutti coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività dalla Amministrazione Comunale, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. In nessun caso è consentita la occupazione di marciapiedi o di portici tale da impedire, con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

Art. 27

Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.

1. Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (ad esempio pozzetti di ispezione, camerette, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), sono tassate forfettariamente in base al numero degli utenti che fruiscono del servizio in rete.
2. L'ente locale ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
3. Le modalità per avvalersi di detta facoltà saranno determinate dai Responsabili dei Servizi interessati.

Art. 28

Tassa di scopo

1. Il Comune che provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti può imporre agli utilizzatori, oltre alla tassa, un contributo *una tantum* per le spese di costruzione delle gallerie stesse.
2. Il contributo sarà determinato volta per volta con specifico provvedimento e non potrà, comunque, superare il 50% della spesa complessiva.
3. L'ufficio responsabile dei lavori trasmetterà la documentazione relativa al servizio tributi che curerà la riscossione del contributo.

Art. 29

Occupazioni temporanee con condutture, cavi, impianti, ecc.

1. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

Art. 30

Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 20, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa si applica in base alle ore di occupazione che sono calcolate nella misura di un ventiquattresimo della tariffa ordinaria.
3. Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono come di seguito determinate :
 - a) per le occupazioni di durata di almeno quindici giorni la tariffa è ridotta del 20%;
 - b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è quella stabilita per le occupazioni del suolo pubblico in genere;
 - c) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tariffa è ridotta del 70%;
 - d) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
 - e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
 - f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata ecceda i dieci metri quadrati, la tariffa è quella stabilita per le occupazioni del suolo pubblico in genere;
 - g) per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
 - h) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50%.

Art. 31

Distributori di carburanti. Tariffe

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati, la tassa annuale per ogni distributore va applicata - per la occupazione del suolo e del sottosuolo comunale - nella misura prevista dalla delibera della Giunta Comunale.
2. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Tutte le ulteriori occupazioni effettuate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, le pavimentazioni in porfido od altro materiale, i chioschi e simili, qualora eccedano la superficie di quattro metri quadrati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

Art. 32

Distributori di tabacchi, bevande, ecc.. Tariffe

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci, simili ed altro e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella misura prevista dalla delibera della Giunta Comunale.

Art. 33

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare apposita denuncia nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge e dal presente regolamento.
2. La denuncia va compilata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge :
 - se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - la indicazione degli estremi dell'atto di concessione;
 - la ubicazione, la durata e la entità della occupazione.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente articolo 27 comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti, arrotondato al centesimo più vicino, è eseguito su bollettino di conto corrente postale fornito gratuitamente dalla Amministrazione Comunale, è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.
6. Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del bollettino di conto corrente postale - così come definito dall'apposito decreto interministeriale - ed il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 34

Definizione in via breve

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, comunica al contribuente, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero di effettuazione del versamento, gli errori materiali o di calcolo.
2. L'integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata come sopra ed accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Il predetto termine ha carattere ordinatorio e non comporta la applicazione di sanzioni; non esclude però la decadenza degli interessi, a decorrere dalla data del primo pagamento, quando il versamento della integrazione sia effettuato oltre i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L'adesione del contribuente alla richiesta del versamento integrativo non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario, restando integra la possibilità, per il Comune, di esercitare i poteri di accertamento di cui al successivo articolo.

Art. 35

Accertamenti

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
 - a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta;
 - b) inesattezza (non concretizzante l'errore materiale di cui innanzi si è fatto cenno) nelle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lettera a), abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta;
 - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

2. Oltre alla motivazione, l'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento ovvero l'organo cui adire per il contenzioso.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo plico postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 36

Riscossione coattiva della tassa

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il credito derivante dalla applicazione della tassa è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

Art. 37

Rimborsi

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del contribuente, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi erariali nella misura stabilita dalla Legge.

Art. 38

Affidamento in concessione del servizio

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare totalmente o parzialmente il servizio di accertamento e riscossione della tassa a soggetto idoneo.

Art. 39

Funzionario responsabile

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 40

Sanzioni ed interessi

1. Il sistema sanzionatorio, per quanto attiene alle violazioni concernenti l'applicazione della tassa, è dettato dall'art. 53 del decreto legislativo n. 507/1993 ed eventuali modificazioni.

2. Le violazioni delle norme che hanno riguardo alle occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa ovvero nel non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma del regolamento per le sanzioni amministrative.
3. Il Comune si riserva, comunque, di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai propri beni patrimoniali o di uso pubblico.
4. Sulle somme dovute e non versate entro la data prevista dalla normativa vigente e/o dagli atti emessi dal Comune o dal soggetto concessionario sono dovuti gli interessi erariali nella misura prevista dalla legge.

Art. 41

Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.

ART. 42

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.

COMUNE DI VOBARNO

Provincia di Brescia

Il Revisore dei Conti

Oggetto: modifica art. 7 comma aggiunto lettera D) regolamento Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Il Revisore Unico Mazzoletti dott.ssa Sabrina

- Esaminato l'art. 7 comma aggiunto lettera D) del regolamento Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- Visto il parere tecnico e contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Elisabetta Iacono del 7 Aprile 2014;
- Visto l'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritiene la modifica proposta rispondente ai principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza cui devono essere improntate le norme regolamentari.

Pertanto

esprime parere favorevole

alla proposta di modifica dell'art. 7 comma aggiunto lettera D) del regolamento Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

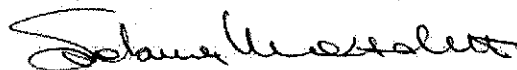
Vobarno, 7 Aprile 2014

 **COMUNE DI VOBARNO**
(Provincia di Brescia)
Allegato alla deliberazione di CCGM n.
del 07/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lentosa dr. Giancarlo)

Il Revisore Unico

(Mazzeletti dott.ssa Sabrina)





COMUNE DI VOBARNO

Provincia di Brescia

PARERE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

PARERI EX D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa verificate in sede di formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Vobarno, li 07.04.2014



La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Elisabetta Iacono

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

VOBARNO, li 07.04.2014



La Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Elisabetta Iacono

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Carlo Panzera)



IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Caterina Turrini [Catia])

Caterina Turrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giancarlo Iantosta)

Giancarlo Iantosta